X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 812

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FINI, PAZZAGLIA, TASSI, RALLO, POLI BORTONE

Presentata il 10 luglio 1987

Interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, concernente perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti

Onorevoli Colleghi! — Nella seduta del 18 dicembre 1986 la I Commissione (Affari costituzionali) della Camera ha preso in esame una proposta di legge simile alla presente, abbinata ad altre due proposte di legge identiche nella sostanza.

Il Ministro per la funzione pubblica si dichiarò favorevole all'approvazione, come pure si dichiararono favorevoli l'onorevole relatore delle tre proposte e tutti i Gruppi parlamentari.

La Commissione concordò all'unanimità di riprendere l'esame delle proposte « alla ripresa dei lavori parlamentari, dopo le imminenti festività », ma ogni cosa venne rinviata, per l'improvvisa fine della legislatura.

Riteniamo pertanto necessario ripresentare la proposta di legge, confidando nella sollecita approvazione.

Nel marzo del 1985 il Parlamento ha approvato la « Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti », divenuta poi legge 17 aprile 1985, n. 141.

Con l'articolo 7 della predetta legge il legislatore ha inteso porre fine ad una palese discriminazione tra soggetti aventi lo stesso diritto, a norma dell'articolo 152 della legge n. 312 del 1980 e mettere tutti i soggetti predetti sullo stesso piano giuridico ed economico, eliminando non soltanto le competenze economiche arretrate, ma rispettando l'intera misura

del diritto maturato con decorrenza economica 1º febbraio 1981, sia pure suddividendolo in due esercizi finanziari.

Il legislatore, nell'approvare il predetto articolo 7, tenne presente anche la ordinanza n. 506/83 del TAR Lazio, dove espressamente è stato sentenziato: « ... comporta per il legislatore l'obbligo di provvedere in modo conforme in favore di chi ne condivideva la posizione di diritto ». In poche parole: conformità di trattamento sia giuridico sia economico.

Ora le amministrazioni interessate, nell'applicare il predetto articolo 7, ritengono di dare ad esso un'interpretazione restrittiva, perché ritengono di non considerare gli aumenti intervenuti in percentuale per dinamica salariale sulla somma recuperata.

In tal modo la parità di trattamento economico verrebbe vanificata, pur restando la parità di trattamento giuridico, perché tutti i soggetti di cui alle leggi n. 391 del 1981 e n. 432 del 1981 ed i soggetti di cui all'articolo 7 della legge n. 141 del 1985 avrebbero un trattamento economico differenziato.

Si rende, pertanto, necessaria l'approvazione di una legge di interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge n. 141 del 1985, che si sottopone al vostro esame, anche per evitare all'amministrazione dello Stato un pesante contenzioso.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, è da interpretarsi nel senso che al personale destinatario delle norme previste dal predetto articolo la pensione deve essere riliquidata calcolando sull'importo giuridicamente recuperato le percentuali di incremento perequativo intervenute dalle date di decorrenza giuridica del riconoscimento del beneficio dell'anzianità pregressa.